



Direzione Urbanistica

Disposizioni relative alla rateizzazione dei contributi per:

- Permesso di costruire;
- Istanza di Sanatoria;
- S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività;
- C.I.L.A. – Comunicazione inizio lavori asseverata onerosa;
- Monetizzazione posti auto

oooooooooooooooooooooooooooo

- Qualora il contributo (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e contributo sul costo di costruzione), la sanzione pecuniaria e/o la monetizzazione posti auto sia di importo superiore a €. 5.000,00, possono essere rateizzati.
- Non occorre presentare alcuna domanda ma è sufficiente versare la prima delle rate che si intende ottenere (da due a sei) e presentare contestualmente una fideiussione bancaria o polizza assicurativa che garantisca al Comune il residuo dell'importo non versato maggiorato degli interessi legali per il lasso di tempo corrispondente al periodo di rateizzazione (anno 2025 tasso di interesse 2%).
- Le polizze devono contenere come condizione particolare, in apposita Appendice, la seguente dicitura:
“La stessa (polizza/fideiussione) e’ stata redatta in conformità a quanto disposto dall’art. 192, c. 5, della L.R. 65/14, e cioè che, qualora siano state prestate garanzie fideiussorie che consentano l’escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il Comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento, e comunque entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Istituto garante, e non si applica la sanzione di cui al presente articolo. Qualora l’Istituto garante non provveda nei termini su indicati le sanzioni per il ritardato pagamento sono dovute”.
- La polizza dovrà sempre essere consegnata in originale cartaceo all’Ufficio oppure inviate con raccomandata r.r.
- Si evidenzia che nel caso della rateizzazione i termini di scadenza sono tassativi e che, in caso di omesso o ritardato versamento, le sanzioni decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, con i termini e le modalità previsti dall’art. 42 del D.P.R. 380/2001, nonché dall’art. 192 della L.R. 65/14.

a) PERMESSI DI COSTRUIRE

La prima rata dovrà essere corrisposta al momento del ritiro del PERMESSO DI COSTRUIRE, mentre le successive rate dovranno essere corrisposte a scadenze semestrali successive alla data del primo pagamento effettuato per il ritiro, insieme alla fideiussione o polizza, avente le caratteristiche sopra indicate, rilasciata da un Istituto di Credito oppure da una Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni secondo quanto disposto dall'art. 1 della Legge 10 Giugno 1982 numero 348 e dall'art. 58 del D. Lgs. n. 209/05, come sostituito dall'art. 1, comma 69, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

b) SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'

Qualora si voglia rateizzare, ai fini della determinazione dell'importo della polizza da produrre a garanzia, la parte di contributo non versata al momento della presentazione della S.C.I.A. dovrà essere maggiorata degli interessi legali calcolati:

-per il lasso di tempo per il quale perdura la rateizzazione;

-al tasso corrente vigente al momento della presentazione della SCIA.

La prima rata e la polizza, **redatta in conformità ai criteri su indicati**, dovranno essere prodotte all'Ufficio CONTESTUALMENTE alla presentazione della SCIA. In mancanza trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 192, c. 1, della L.R. 65/14.

Le rate rimanenti dovranno essere versate ogni 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza.

Si evidenzia che nel caso della rateizzazione i termini di scadenza sono tassativi e che, in caso di omesso versamento, le sanzioni decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, con i termini e le modalità previsti dall'art. 42 del D.P.R. 380/2001, nonché dall'art. 192 della L.R. 65/14.

c) COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI ASSEVERATE ONEROSE

Le su indicate disposizioni valgono anche nel caso si tratti di pratiche di attività edilizia libera onerosa.

d) MONETIZZAZIONE POSTI AUTO

Le su indicate disposizioni valgono anche nel caso si tratti di pagamento per monetizzazione posti auto.

e) PRATICHE EDILIZIE A SANATORIA

Le su indicate disposizioni valgono anche nel caso si tratti di pagamento per pratiche edilizie a sanatoria.

AVVISO: Ai sensi della Risoluzione n. 3/E del 4/01/2011 dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto: "Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - Ritenuta d'acconto sui pagamenti effettuati mediante bonifici per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali- oneri corrisposti ai Comuni", nell'effettuare il bonifico relativo al pagamento degli oneri di urbanizzazione, al fine di usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali, e "...al fine di evitare che i Comuni subiscano la ritenuta d'acconto sui pagamenti degli oneri di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico. Qualora il pagamento dei predetti oneri avvenga comunque mediante bonifico (omissis) l'ordinante deve indicare il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento". Pertanto, quando si procede al pagamento degli oneri di urbanizzazione attraverso la procedura di bonifico home banking, non deve essere barrata la casellina relativa ai bonifici per agevolazioni fiscali.